

STATUTO

SALUS NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANDIOLO TO VIA SOLFERINO 18

Numero REA: TO - 1311596

Codice fiscale: 12725090018

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 8857 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata:

" SALUS NOSTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

siglabile " SALUS NOSTRA S.C.S.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Candiolo (To), in via Solferino 18 e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attuando in forma mutualistica e senza fini di lucro, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci operatori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso:

- a) La gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari;
- b) Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate nelle percentuali e secondo quanto definito dalla legge 8.11.1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale di tipo A e B, a scopo plurimo, che potrà concretamente essere attuato anche in parte, sviluppando anche solo il tipo A o il tipo B.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, si propone di fornire ad enti pubblici o privati, come a privati cittadini, servizi educativi, socio-educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari, motori, riabilitativi, ricreativi, assistenziali, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale e ausiliarie di supporto agli stessi servizi, nonché di svolgere ogni attività d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati.

1. Con riferimento al punto a) dell'articolo 1 della Legge 381/1991, la cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, le seguenti attività:

- curare la gestione di strutture territoriali, semiresidenziali, residenziali, destinate a bambini, giovani, anziani, mamme con bambini, etc. (asili nido, case di riposo, comunità alloggio, case-famiglia, centri d'incontro, spazi giovanili, ricoveri per anziani autosufficienti e non, ricoveri per malati psichici, case protette, centri di accoglienza, servizi di pronto soccorso, dormitori) nonché la gestione di servizi relativi a qualsiasi forma di assistenza anche domiciliare;

- assistenza individuale di ordine sociale, infermieristico e sanitario a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; per quanto riguarda l'assistenza domiciliare a persone anziane e/o malate, consistenti in (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- pulizia e riordino dell'abitazione;
- igiene della persona;
- lavaggio vestiario e biancheria;
- disbrigo pratiche burocratiche, effettuazione di acquisti o di commissioni, trasporto fuori sede, accompagnamento con o senza mezzi propri;
- assistenza continuativa (badanti) per persone non autosufficienti;
- soccorso in casi di emergenza;
- assistenza infermieristica;
- attività di completamento del servizio di assistenza

	domiciliare agli anziani;
	- progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità famigliari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi;
	- gestire qualunque tipo di struttura di accoglienza per richiedenti asilo e/o protezione internazionale (quali, in via esemplificativa ma non esaustiva: CAS, CARA, CIE, CPR, SPRAR, CPA) in qualunque forma organizzata;
	- gestire servizi di mediazione culturale e linguistica, di traduzione e interpretariato nelle carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e privati, negli ospedali e presso qualunque ente/persona che ne faccia richiesta;
	- gestire centri di socializzazione, appartamenti residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale nonché allo sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio psico-sociale o socio-abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime della tratta e sfruttamento, ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, etc);
	- accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca di alloggio e lavoro nonché nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza, con particolare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educativo;
	- realizzazione di interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguardo alle persone provenienti da paesi esteri, apolidi e rifugiati politici;
	- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà, sia in Italia che all'estero;
	- progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario;
	- servizi di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale, di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani diversamente abili e ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione

dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili;

- servizi di gestione di asili nido e baby parking, di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, di attività di promozione socio-culturale nel territorio, di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone anziane, diversamente abili ed in genere di tutti i soggetti in posizione di “svantaggio” fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente ed alle persone diversamente abili; di gestione di case protette, comunità alloggio (adulti, minori, psichiatrici), case famiglia, come anche i servizi inerenti l’assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti;
- curare la realizzazione di iniziative di carattere educativo, rieducativo, assistenziale e socio-sanitario, per tutte le fasce di età, con particolare riguardo al disagio minorile;
- curare l’attivazione di nuove risposte al disagio fisico e psichico tramite la prestazione di servizi socio-sanitari a favore dei soggetti diversamente abili nonché l’attivazione di attività educative nel settore dell’istruzione;
- favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all’interno delle comunità locali, intercomunali, della provincia e dell’area metropolitana nonché di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove;
- sportelli di informazione/consulenza, tutela legale, di servizi tipo informagiovani ed informacittadino;
- progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno e interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere;
- progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione e consulenza familiare, di sostegno alla genitorialità, alla famiglia, gruppi di mutuo aiuto;
- progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, psicopedagogica e sostegno psicologico;
- servizi di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla scuola ed a tutti gli altri enti che svolgono attività finalizzate alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell’individuo, anche nei casi in cui risulti necessario svolgere funzioni di aiuto alla famiglia, integrando la sua funzione educativa (per rimuovere stati di

disagio, di emarginazione, di difficoltà d'integrazione sociale, di prevenzione dal rischio di emarginazione e disadattamento);

- progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi di formazione, scuole per operatori;

- formazione, prevenzione e consulenza rivolta al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-sanitari, educativi e altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;

- progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola);

- servizi di riabilitazione e orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alla scuola; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

- promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attraverso corsi di lingue (italiana e straniera), percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo;

- fund-raising, progettazione e co-progettazione in partenariato;

- laboratori manuali, artistici, sportivi, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzati alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili;

- gestione di ambulatori medici e/o sanitari, per es. odontoiatrici, fisioterapici;

- gestione di servizi per unità di strada per senza fissa dimora, vittime della tratta, etc.;

- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative;

- gestire ed erogare servizi di attività di formazione e supervisione relativa alle attività sopra elencate;

- sviluppare ogni forma di collaborazione con enti pubblici e privati affini.

2. Con riferimento al punto b) dell'articolo 1 della Legge 381/1991 la Cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, ogni attività d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo ed

all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e in particolare potrà esercitare attività:

- agricole (sia essenzialmente agricole che agricole per connessione, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile) con l'intenzione di produrre alimenti preferibilmente in stile "biologico" con la finalità di consentire la nutrizione con un cibo completo e sano. I prodotti agricoli, dell'allevamento e della silvicoltura potranno essere usati, trasformati e commercializzati in tutte le forme possibili ammesse dalla legge e quindi anche eventualmente scambiati presso il fondo o i fondi di produzione, pure a favore di enti pubblici o privati, eventualmente trasportati fino alle rispettive destinazioni. Per queste attività la Cooperativa può gestire sia stabilmente che temporaneamente, in proprio o per conto terzi, aziende agricole in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati, lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;

- edilizie, con la finalità di consentire di realizzare ambienti maggiormente sani all'origine ove poter vivere, favorendo la bioedilizia, l'uso di materiale vegetale, il risparmio energetico, l'inserimento armonico degli edifici nell'ambiente naturale circostante ecc., comprese manutenzioni, riparazioni e ristrutturazioni di immobili, lavori di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e/o idraulici e/o di riscaldamento e/o condizionamento, e/o fotovoltaici nonché l'esecuzione di opere in muratura ed intonaci, tinteggiatura, fino alla posa in opera di pavimenti e rivestimenti; tinteggiature interne ed esterne; attività affini e complementari finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

- di manutenzione giardini, manutenzione strade e cortili;

- di manutenzione infissi, serramenti in legno, restauro, riparazione e decorazione mobili;

- di attività volte alla realizzazione o promozione di un nuovo modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile (green-economy, della tutela dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili, etc.);

- ricettive e/o ristorative, per consentire una qualità dei soggiorni e della ristorazione, di godere dei frutti di attività organizzate in forma rivolta alla salvaguardia della salute. Concretamente la conduzione e la gestione di locali come ad esempio bar, alberghi, ostelli, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, bed & breakfast, country houses, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie,

birrerie, rosticcerie, pub, gelaterie, servizi di ristorazione in self service (a se stanti o inclusi in strutture più ampie come ad esempio un bar in un centro turistico);

- di commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non, in particolare di vendita al minuto, all'ingrosso ed in qualsiasi altra forma lecita, di alimenti/bevande ed altri articoli specifici dei bar, caffè, gelaterie, ristoranti, pizzerie, panetterie, birrerie ed esercizi similari nonché di tutto ciò che è simile, annesso, affine e complementare;
- di vendita di prodotti dell'ingegno e dell'arte, quali libri, *compact disk* musicali, giochi da tavolo, modellismo;
- di gestione di attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale, consumo critico;
- ricreative e sportive, per consentire un idoneo approccio consapevole e responsabile a tutti i giochi leciti ed autorizzati, ai divertimenti ed agli sport, nessuno escluso, intesi a favorire il buon umore e la socializzazione. Concretamente la gestione di impianti sportivi, club sportivi, centri sportivi, palestre, centri benessere, saloni di bellezza e di cura della persona, centri estetici, piscine, stabilimenti balneari, sale giochi, circoli ricreativi e locali destinati all'intrattenimento, nonché la promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (all'ingrosso ed dettaglio), sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale;
- di divulgazione di pratiche salutari: ovvero corsi di cucina salutistica, yoga, metodo Bates ed altri affini o compatibili per natura;
- di vendita di tutti i prodotti per la salute che non siano sottoposti a vincolo farmaceutico/medico (siano essi, a titolo esemplificativo non esaustivo, libri, caraffe filtranti, massaggiatori oculari, tappetini mysa, apparecchi per magneto-terapia, tisane, erbe medicinali ed altri affini o compatibili per natura) e di favorire lo sviluppo di iniziative nell'ambito della salute, del benessere fisico, psicologico, spirituale attraverso lo svolgimento di tutte le attività che realizzano, direttamente o indirettamente, questo scopo;
- di vendita di prodotti il cui uso favorisce l'ecologia (a titolo esemplificativo non esaustivo, pannelli fotovoltaici, detergenti non inquinanti ed altri prodotti della stessa natura e/o affini, similari o compatibili etc.);
- di organizzazione di viaggi nel rispetto della vigente disciplina in materia, tour enogastronomici orientati al salutismo, auto e

moto-raduni;

- di organizzazione, promozione e gestione di eventi quali fiere, convegni, congressi, eventi musicali, sportivi e di modellismo, conferenze e meeting, inclusa la gestione e la fornitura di personale operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi;

- di ideazione e conduzione di campagne pubblicitarie, di consulenza in materia pubblicitaria, di fornitura di servizi creativi, di produzione e distribuzione di materiale pubblicitario;

- di edizione di libri, quotidiani, riviste e periodici sia in forma cartacea che elettronica o a mezzo internet - di formazione nel settore della comunicazione, della pubblicità e del marketing;

- di evangelizzazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incontri di preghiera, incontri formativi, pellegrinaggi;

- di supporto nelle iniziative di aiuto fiscale, inteso quale supporto in collaborazione con professionisti abilitati nelle specifiche materie;

- organizzazione di squadre per la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi della normativa vigente, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo, oltre al loro stoccaggio, smaltimento ed eventuale commercializzazione;

- svuotamento cassonetti posizionati su tutto il territorio per il recupero di abiti usati;

- istituzione di centri di raccolta, anche differenziata e di commercializzazione di materiali di recupero;

- attività di riciclaggio, di ritiro di capi di vestiario, cellulari, cartucce usate di stampanti, mobili e materiale vario usato;

- commercializzazione di abiti usati e attività di produzione di borse in pelle-tessuto e sartoria in genere;

- autotrasporto di materiale per conto terzi e stoccaggi dei materiali sopra elencati;

- attività di pulizie, disinfestazione e facchinaggio;

- attività di consegne, ritiri a domicilio, trasporto e trasloco mobili;

- portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza, reception;

- di gestione di magazzini

- di gestione di banche dati;

- di gestione di centri ambiente;

- di gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse a raso e coperte;

- di gestione di parchi pubblici e privati;

- di produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere;

- di gestione di mailing;

- di gestione di circoli sociali e ricreativi;	
- di gestione di aziende in generale, in proprietà o in affitto:	
• industriali;	
• commerciali di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati;	
• di produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;	
• di lavorazioni a favore di terzi con mezzi propri;	
• finalizzate alla commercializzazione e vendita dei propri prodotti;	
- laboratoriali di artigianato e produzione di abiti e manufatti;	
- di trasporto sociale e turistico;	
- di erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti pubblici, quali Comuni, Province, Regioni, per cui la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.	
La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando anche allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali;	
2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni, con espressa esclusione di attività professionali per le quali la legge richieda l'iscrizione in albi professionali;	
3) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente	

in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico, entro i limiti disposti dall'articolo 2514 del Codice Civile; può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci nonché ottenere contributi pubblici e privati anche per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, compresi affini o similari.

4) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile;

6) - partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci operatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

In particolare possono assumere la qualifica di Soci Operatori:

- le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della già citata legge n. 381/91 e successive modificazioni;
- le persone disoccupate o che si trovino nella necessità di

lavorare;

- chi intendesse partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e che avesse le caratteristiche per poterne far parte.

Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano ad imprese che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza o contrasto con quest'ultima.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3/04/2001 n. 142.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della

cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle decisioni relative:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina delle cariche sociali;
- alla modifica dello statuto.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo amministrativo accerti:

- a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione, ovvero
- b) il mancato adeguamento agli standard operativi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.

Art. 7 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della cooperativa;
- c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;

d) - l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare:

1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Articolo 5, delibera con prudenza sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, tenendo conto delle concrete possibilità lavorative esistenti al momento della richiesta e delle esigenze della cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Domicilio dei soci
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è

quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) - a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo

- la quota di capitale sottoscritto; i conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, aziende, macchinari e ogni altro bene previsto dalla legge; ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno 1 (una) quota di valore non inferiore ai limiti di legge;

- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) - a partecipare all'attività della Società, facendosi carico responsabilmente del rischio d'impresa secondo le previsioni delle vigenti normative, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

d) - a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

g) a favorire in ogni modo l'ideale della promozione della salute, partendo dalla testimonianza delle attività personali.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o scioglimento, e liquidazione in caso di socio persone giuridiche.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con

termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;

g) - che in qualunque modo arrechi danni alla Cooperativa;

h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione – Opposizione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'Articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

Art. 15 -Morte del socio

In caso di morte del socio, la società non continua con gli eredi o legatari del socio defunto, i quali hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 16 -Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 17 – trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da

quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 18 -Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di € 25,00 (euro venticinque/00);

b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto;

e) - con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 -octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori, salvo quelle di cui alla precedente lettera c).

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 19 -Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 20 -Esercizio sociale - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 21 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, il quale dovrà tenere conto, in via generale, dei seguenti elementi:

- a) la qualifica/professionalità;
- b) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 22 -Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina degli amministratori;
- c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) - le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell' oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d) ed e), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

Art. 23 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto. Sia la proposta oggetto di valutazione, che il responso dei soci, possono quindi essere trasmessi con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione.

Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunziato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 24 - Assemblee

Quando la legge prevedano invece il metodo assembleare o questo venga richiesto da almeno un amministratore o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale la convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera del collegio sindacale, se nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno

cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax, la posta elettronica, sms, whatsapp) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di cellulare comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 25 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Ad esempio quando si tratta di deliberare sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato al di fuori del comune di appartenenza, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci iscritti nel libro dei soci ed aventi diritto al voto.

Art. 26 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Si può anche votare per via telematica (sms e mail).

Art. 27 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 28 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi,

dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 - Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Gli amministratori sono rieleggibili.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione. In sede di nomina è possibile tuttavia prevedere che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto meglio determinato dai soci al momento della nomina stessa, salvi i limiti di legge.

Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti

Art. 30 - Poteri degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero

alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori costituiranno il Consiglio di Amministrazione che opererà con metodo collegiale.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore intende compiere; competenti a decidere su tale opposizione sono i soci con decisione assunta in forma assembleare, con le maggioranze previste dal precedente articolo 25.

Art. 31 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo richieda la maggioranza degli amministratori, dal collegio sindacale – se nominato - ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica, sms o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Quando la legge e lo statuto lo consentano, le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere adottate anche sulla base di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, con qualsiasi modalità idonea a provare l'avvenuto ricevimento della proposta da adottare e del voto degli amministratori.

Art. 32 - Cessazione e sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Art. 33 - Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 34 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del

Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

Art. 35 - Organo di controllo

L'organo di controllo, se nominato, è costituito dal Sindaco ovvero dal revisore contabile, ovvero quello della centrale cooperativa a cui decidono di aderire.

Nel caso del revisore, questi è eletto dall'assemblea, che ne determina la durata ed il compenso, fra gli iscritti all'apposito Albo tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Sindaco non ha diritto a compenso, salvo diversa delibera dell'assemblea.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni di legge.

L'organo di controllo scelto dai soci è In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, lo stesso sarà composto e opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

In tutti gli articoli del presente statuto nei quali si fa riferimento al Collegio Sindacale o ai Sindaci, detto riferimento si intende fatto all'organo di controllo nella composizione determinata dai soci, sotto l'osservanza delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Scioglimento

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 37 -Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale

risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, nonché delle spese comunque da loro sostenute anche sotto forma di anticipazioni per conto della società o comunque a vantaggio di questa purché oggetto di perizia asseverabile in caso d'uso circa la legittimità;

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 -Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, eventuali ulteriori sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 -Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

In originale firmato:

Musso Giovanni

Piovano Rita